



PREVITALIA

STATUTO

**(TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPROVATE
DALLE ASSEMBLEE DEL 10/07/1996, 19/12/1997,
08/07/1999, 5/07/2006 E 03/12/2010)**

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione assistenziale denominata "Cassa di Assistenza PREVITALIA", per brevità successivamente denominata "Cassa" o "PREVITALIA".

Art. 2 – Sede

La Cassa ha sede in Milano.

Art. 3 – Durata

La durata della Cassa è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopo

La Cassa ha per oggetto esclusivo, senza fini di lucro, l'attuazione a favore degli enti aderenti e degli iscritti, definiti al successivo Art. 5, di trattamenti di assistenza e di prevenzione sanitaria, ivi incluse le prestazioni assistenziali nei casi di infortunio, premorienza, invalidità e perdita dell'autosufficienza anche integrative a quelle fornite dalle assicurazioni obbligatorie.

La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e del Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge applicabili.

La Cassa non può avere altri scopi diversi da quelli sopra previsti.

L'erogazione delle prestazioni è effettuata dalla Cassa in qualsiasi forma, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Associazioni, Casse o Fondi.

Per il raggiungimento dello scopo la Cassa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili, ivi incluse le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe, e costituire fondazioni o mutue secondo le disposizioni di legge in materia.

Art. 5 – Associati

Possono associarsi alla Cassa, con i corrispondenti diritti, obblighi e oneri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento:

- a) le Società di ogni tipo, le Aziende e gli Istituti di credito, le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti di ogni tipo, gli Studi e le Associazioni professionali, le Organizzazioni e le Associazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, nazionali, territoriali e/o di categoria, e gli Ordini professionali nazionali e territoriali, che, in forza di accordi nazionali, territoriali, settoriali, nonché di accordi o regolamenti di adesione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, affidino alla Cassa la realizzazione dei rispettivi programmi assistenziali e di prevenzione sanitaria;
- b) i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano incorporato una o più aziende, o rami di aziende, già associate alla Cassa;
- c) le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria;
- d) i dipendenti della Cassa.

Dopo l'accettazione da parte della Cassa della rispettiva richiesta di adesione, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati ENTI ADERENTI.

Sono ASSOCIATI solo i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo.

I dipendenti ed i collaboratori degli enti aderenti, i rispettivi familiari anche superstiti, i dipendenti che aderiscono ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, l'eventuale personale in quiescenza già dipendente dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e i dipendenti della Cassa sono a loro volta denominati ISCRITTI.

Il Regolamento disciplina la decorrenza dell'associazione alla Cassa e le modalità di erogazione delle prestazioni della Cassa a favore degli iscritti.

L'associazione alla Cassa cessa:

- in caso di recesso;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea della Cassa per gravi motivi.

Gli associati possono recedere dalla Cassa nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento.

In tal caso i dipendenti ed i collaboratori degli enti receduti i rispettivi familiari anche superstiti, i dipendenti che aderiscono ad accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale in quiescenza già dipendente dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e i dipendenti della Cassa perdono la qualità di iscritti.

Costituisce grave motivo ed è causa di esclusione dalla Cassa l'inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari.

La cessazione dell'associazione alla Cassa, per recesso o per esclusione, è causa di decadenza dalle eventuali cariche ricoperte e non dà diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Quote associative

Gli associati versano alla Cassa le quote associative annuali determinate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal Regolamento. L'ammontare delle quote associative annuali è determinato in funzione delle prevedibili esigenze economiche della Cassa.

Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o soppresse quote di ingresso alla Cassa, da versare al momento dell'adesione con le modalità, nei termini e/o alle condizioni previste dal Regolamento.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Contributi

Le prestazioni della Cassa consistono nelle forme di assistenza e di prevenzione sanitaria di cui al precedente Art. 4, attuate in conformità delle disposizioni del presente Statuto, delle norme vigenti, nonché delle modalità contenute nel Regolamento, in favore degli iscritti, di cui al precedente Art. 5.

Gli enti aderenti e, ove previsto, i rispettivi dipendenti o collaboratori iscritti, versano alla Cassa i contributi destinati alla copertura delle prestazioni della Cassa stessa, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento della Cassa e dalle norme vigenti.

Possono essere stabilite misure di contributi per l'attività assistenziale differenziate per iscritti e/o gruppi di iscritti, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di assistiti e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi.

I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa.

Art. 8 – Domicilio

La sede legale di ciascun ente aderente costituisce ad ogni effetto il domicilio, oltre che per l'ente stesso, anche per gli iscritti.

Il domicilio dei dipendenti della Cassa è costituito dalla loro residenza anagrafica.

Il domicilio è utilizzato dalla Cassa per tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento ed è comunicato alla Cassa al momento dell'adesione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Tutte le cariche sono, in linea di principio, a titolo gratuito; è fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese, purché inerenti ed adeguatamente documentate.

Gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dagli associati.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e tutti gli associati hanno diritto di intervenire personalmente all’Assemblea. Gli associati hanno facoltà di delegare il proprio voto ad altri associati. Ogni associato non può essere portatore di più di venticinque deleghe.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

- l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- la fissazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il loro eventuale compenso;
- l’eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e l’eventuale compenso;
- gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento della Cassa;
- l’esclusione degli associati per gravi motivi;
- le proposte di modifica al Regolamento predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dagli associati e su quanto ad essa demandato per legge, per Statuto o per Regolamento.

Sono riservate alle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- le operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni o Casse di Assistenza aventi finalità analoghe;
- lo scioglimento della Cassa, con la maggioranza dei voti degli associati.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati presenti in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione.

Ad esclusione di quanto previsto per la delibera di scioglimento della Cassa, sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti. Per deliberare lo scioglimento della Cassa occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede della Cassa.

Nell'avviso può essere prevista una prima e una seconda convocazione. Il relativo avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età o, in difetto, da chi sarà designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche tramite persone da lui appositamente designate.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, su invito della Cassa, anche non associati e/o consulenti esperti in materie rilevanti per l'attività della Cassa.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e da un Segretario, anche non associato, nominato di volta in volta a inizio seduta dall'Assemblea stessa.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro a un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'Atto Costitutivo.

Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere, possono provvedere alla sua sostituzione per cooptazione i rimanenti Consiglieri.

I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma resteranno in carica fino alla riunione dell'Assemblea immediatamente successiva, e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della nomina. Nel caso venisse a mancare contemporaneamente un numero di Consiglieri pari o superiore alla metà di quello stabilito dall'Assemblea, dovrà essere convocata l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età presso la sede della Cassa o anche altrove, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario annuale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni in merito alle sotto elencate materie è richiesta la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti:

- elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- delega di poteri e conferimento di incarichi;
- predisposizione delle eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento da sottoporre rispettivamente all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio possono assistere, su invito del Consiglio stesso, anche persone esterne al Consiglio e/o consulenti esperti in materie rilevanti per l'attività della Cassa.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, ad eccezione di quanto demandato esclusivamente alle deliberazioni assembleari. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri nonché conferire particolari incarichi al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vicepresidente.

Art. 13 - Revisore Unico - Collegio dei Revisori

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Revisore Unico che resta in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione al rendiconto economico e finanziario annuale, può verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Collegio dei Revisori in alternativa e con le stesse funzioni del Revisore Unico.

In tal caso il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, eletto dall'Assemblea, e da due membri effettivi e due membri supplenti.

Art. 14 – Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio economico e finanziario della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario annuale è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno, ed è accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Spese di gestione

Le spese per la gestione della Cassa sono coperte dalle quote associative annuali.

Art. 16 – Libri sociali

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, sono trascritti in appositi libri sociali.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell'Assemblea straordinaria.

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Milano, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

I liquidatori operano ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della Cassa per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e la Cassa in merito a diritti disponibili relativi al rapporto associativo, con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato rituale in base al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale, e deciderà secondo diritto.